

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 novembre 2023

Ulteriori disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, in favore delle Regioni Campania, Lazio e Sicilia. (Ordinanza n. 1039). (23A06321)

(GU n.269 del 17-11-2023)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022: recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Visto l'art. 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;

Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, e' stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del

decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, e che e' stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

Considerato che alla disciplina delle modalita' di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi gia' percepiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009 del 21 giugno 2023 recante: «Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020», con cui sono stati ripartiti euro 87.000.000,00 ed accantonati euro 5.000.000,00 relativi all'annualita' 2023;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 1009/2023, in cui e' stabilito che, per accedere alla quota residua non ripartita, nel limite massimo di euro 5.000.000,00 sull'autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 per l'anno 2023 di cui al citato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Sicilia sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile i fabbisogni relativi agli anni 2019 e 2020 entro la data del 1° settembre 2023 ai fini del riparto con successiva ordinanza;

Considerato che le Regioni Campania, Lazio e Sicilia hanno comunicato i fabbisogni previsti dalla richiamata ordinanza n. 932/2022 in attuazione dell'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 1009/2023 pari ad euro 1.973.459,43 mentre la Regione Abruzzo non ha, allo stato, ancora comunicato alcun fabbisogno;

Ritenuto di applicare, per uniformita', ai predetti fabbisogni la percentuale di riduzione al 75,50%, in analogia a quanto gia' effettuato con riferimento agli eventi di cui all'ordinanza n. 1009/2023, quale limite massimo autorizzato per ciascuna amministrazione interessata, per un totale riconosciuto per l'anno 2023 pari ad euro 1.489.937,68, demandando a un successivo provvedimento da adottarsi nell'annualita' 2024 il riparto del 25,5% residuo tenuto conto dei fabbisogni definitivi per gli eventi verificatisi nell'anno 2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 secondo la tabella ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori

delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 830 del 4 gennaio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto», che dispone, tra l'altro, l'operatività della contabilità speciale fino al 14 novembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania e le successive delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 e del 5 agosto 2021, con le quali il citato stato di emergenza è stato prorogato per complessivi ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell'11 marzo 2020 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 889 del 20 aprile 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della medesima regione», che dispone, tra l'altro, l'operatività della contabilità speciale fino al 12 febbraio 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 2 marzo 2021, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 989 del 2 maggio 2023 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno» che dispone, tra l'altro, l'operatività della contabilità speciale fino all'8 febbraio 2025;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo

dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2021 con la quale il citato stato di emergenza e' stato prorogato per dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 915 del 17 agosto 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della medesima regione», che dispone, tra l'altro, l'operativita' della contabilita' speciale fino al 31 dicembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la successiva delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2021 che ha prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 863 del 24 febbraio 2022 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani», che dispone, tra l'altro, l'operativita' della contabilita' speciale fino al 21 novembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2020, n. 713 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 972 del 1° marzo 2023 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo», che dispone, tra l'altro, l'operativita' della contabilita' speciale fino al 22 ottobre 2024;

Ravvisata, pertanto, la necessita' di procedere al riparto di quota

parte della somma disponibile, pari ad euro 5.000.000,00, relativa all'annualita' 2023, a valere sull'autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 di cui al citato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 finalizzata al riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2019 e 2020;

Considerato che verra' rimessa a ciascuna regione la facolta' di disciplinare le modalita' operative e i criteri di prioritarieta' nel riconoscimento dei contributi;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Riparto delle somme stanziare in favore delle amministrazioni interessate

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione di quanto esposto in premessa, per i fabbisogni relativi agli eventi 2019 e 2020 trasmessi dalle Regioni Campania, Lazio e Sicilia, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009/2023, pari ad euro 1.973.459,43, e' approvato, nel limite massimo autorizzato per ciascuna amministrazione interessata, il riparto di euro 1.489.937,68 per l'anno 2023 di cui all'allegata tabella A.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle disponibilita' residue, pari a 5.000.000,00 di euro, dell'autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 per l'anno 2023 di cui al citato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 cosi' come integrata dall'art. 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

Art. 2

Modalita' di trasferimento delle risorse

1. Sulla base del riparto di cui all'art. 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite, per la relativa annualita' di riferimento, sulle contabilita' speciali, ove ancora vigenti, intestate ai Commissari delegati o ai soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle regioni interessate, delle rispettive agenzie regionali o delle altre amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili ed ai titolari delle attivita' economiche e produttive, individuati dagli organismi istruttori o dai soggetti individuati dalla regione e comunicati al Dipartimento della protezione civile in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022.

3. I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati in oggetto, ovvero, ove non presenti, i competenti uffici individuati dalle regioni interessate, definiscono con propri provvedimenti i criteri di prioritarieta' e le modalita' operative di riconoscimento del contributo, le comunicazioni con i beneficiari degli stessi, i termini per l'esecuzione degli interventi e le eventuali proroghe.

Art. 3

Adempimenti

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, interessati dalla procedura prevista dalla presente ordinanza, provvedono ad effettuare le comunicazioni di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all'art. 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonché agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.

2. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione.

Art. 4

Controlli in merito agli interventi finanziati

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, destinatari dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza, possono disciplinare le modalità per procedere, in esito ai controlli di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, all'eventuale rideterminazione del contributo nonché le modalità per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza del contributo.

Art. 5

Trattamento dati personali

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono, in attuazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27 aprile 2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al trattamento dei dati personali relativi alle procedure di concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza.

Art. 6

Invarianza della spesa, relazione al Dipartimento e obbligo di rendicontazione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, provvedono all'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, nonché a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio
Allegato

TABELLA A

Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:

